



COMUNE:  
LEFFE (BG)

COMMITTENTE:  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEFFE  
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 8 - 24026 LEFFE (BG)

# PIANO CIMITERIALE

Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990  
Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004

approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

## Leffe



**architetto elia franchina**  
24024 gandino (bg) - vicolo franchina n. 3  
tel. 035 745853  
cell. 339 4880222  
mail [elia.architetto@alice.it](mailto:elia.architetto@alice.it)  
pec [elia.franchina@archiworldpec.it](mailto:elia.franchina@archiworldpec.it)

Progetto: gennaio 2018

Norme Tecniche di Attuazione

## Allegato 02



## Norme tecniche di attuazione

### Cimitero di Leffe

#### INTRODUZIONE

Si intendono integralmente richiamati leggi e regolamenti nazionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, a livello locale si fa riferimento e si richiamano:

- il Regolamento di polizia mortuaria, composto di n. 120 articoli.
- il Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che specificatamente dedica il Capo X alla Costruzione dei cimiteri, Piani cimiteriali, Disposizioni tecniche generali, il Capo XI alla Camera mortuaria, il Capo XII alla Sala per autopsie, il Capo XIII all' Ossario comune, il Capo XIV alla Inumazione, il Capo XV alla Tumulazione, il Capo XVI alla Cremazione, il Capo XVIII alle Sepolture private nei cimiteri, il Capo XX ai Reparti speciali entro i cimiteri;
- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285 in specie relativamente ai criteri di determinazione dell' area cimiteriale (punto 10), alle indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale (punto 12), alla revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (punto 13), agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie (punto 14), alla ristrutturazione di cimiteri esistenti (punto 16);
- l'art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" per quanto attiene le fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell'A.S.L.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 – Capo III "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" (BURL n. 52 3° supplemento ordinario del 31 dicembre 2009) che ha sostituito la Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" (integrato dal Regolamento regionale n. 1 del 6 febbraio 2007) che introduce in modo dettagliato e puntuale nuove Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (Capo II), Disposizioni tecniche generali sulle aree cimiteriali (Capo III), e riserva alle inumazioni, tumulazioni e cremazioni il Capo IV, alle Sepolture private nei cimiteri il Capo V, alle Sepolture fuori dai cimiteri il Capo VII, alle Attività funebri il Capo IX e agli Adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere il Capo X. Vanno pure richiamati e attentamente considerati i tre allegati del Regolamento Regionale, che sono rispettivamente dedicati ai Piani cimiteriali, progetti di

costruzione e ampliamento dei cimiteri il primo, ai requisiti dei loculi per la tumulazione il secondo, alle caratteristiche delle casse il terzo;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. VII/20278 "Attuazione del Regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all' art. 40 comma 4";
- la Circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 "Indirizzi applicativi del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6";
- il Regolamento regionale 6 febbraio 2007 n° 1 "Modifiche al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6".

## **TITOLO I° - NORME GENERALI**

### **Art. 1 Campo di operatività**

Il Piano Cimiteriale, è stato redatto ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 recependo le indicazioni della Circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità, della citata Legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, del richiamato Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le norme si applicano al cimitero di Leffe e ai relativi intorni che per vicinanza o rapporto ne sono in qualche modo influenzati e coinvolti (area di accesso antistante e retrostante, aree limitrofe destinate a verde pubblico, aree di parcheggio).

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica all'interno delle aree come sopra definite è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano nonché nel citato Regolamento comunale di polizia mortuaria.

### **Art. 2 Contenuti Generali**

Il Piano viene attuato mediante:

- il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- l'eventuale elaborazione di piani attuativi di dettaglio;
- la conforme predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno di quelli esistenti laddove previsto;
- la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;
- l'adeguamento e il miglioramento di infrastrutture e servizi;
- l'attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge;
- l'attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
- l'esecuzione di opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche;
- l'esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

### **Art. 3 Composizione del Piano Cimiteriale**

Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti documenti:

Allegati:

- [Allegato A](#) Relazione tecnico illustrativa;
- [Allegato B](#) Norme Tecniche di Attuazione;
- [Allegato C](#) Documentazione fotografica;

Elaborati Grafici:

- **Tav 01** PLANIMETRIA CON BACINO DI RIFERIMENTO Scala 1:6.000;
- **Tav 02** CARTOGRAFIA: ESTRATTI ORTOFOTO, MAPPA, AEROFOTOGRAMMETRICO, GEOLOGICO, P.G.T. Scala 1:1.000-2.000;
- **Tav 03** EVOLUZIONE STORICA DEL CIMITERO - Scala 1:600;
- **Tav 04** PLANIMETRIA STATO DI FATTO - Scala 1:500;
- **Tav 05** PLANIMETRIA PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:500;
- **Tav 06** PLANIMETRIA STATO DI FATTO - Scala 1:150;
- **Tav 07** PROSPETTI STATO DI FATTO - Scala 1:150;
- **Tav 08** PROSPETTI STATO DI FATTO - Scala 1:150;
- **Tav 09** PLANIMETRIA PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:150;
- **Tav 10** PIANTA /PROSPETTI INTERRATO STATO DI FATTO/ PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:150;
- **Tav 11** PROSPETTI PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:150;
- **Tav 12** PROSPETTI PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:150;
- **Tav 13** PLANIMETRIA RETI STATO DI FATTO/PREVISIONI - Scala 1:150;

#### **Art. 4 Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi**

- I provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Leffe secondo modalità indicate nel Regolamento di polizia mortuaria Titolo IX.
- All'A.T.S. rimangono ovviamente le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché dalla Legge regionale 33/2009 e dal Regolamento Regionale 6/2004.
- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del personale addetto al cimitero.

#### **Art. 5 Muro di cinta**

L'intero cimitero dovrà essere delimitato da apposita recinzione invalicabile dell'altezza non inferiore a metri 2,20, sarà considerata recinzione anche la parete terminale o strutturale dei vari componenti del cimitero, perché essa sia superiore all'altezza del muro di cinta.

#### **Art. 6 Servizio di custodia e portineria**

Vista la struttura e la dimensione del cimitero, l'ufficio di portineria e custodia non verrà collocato al suo interno, ma sarà previsto, anche secondo quanto disposto dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, mediante il coordinamento con l'Amministrazione Comunale nella sua sede municipale.

**Art. 7 Ingresso al cimitero**

L'ingresso al cimitero avverrà da un solo punto su tutto il suo perimetro.

Tale accesso avviene dal cortile pavimentato posto di fronte al Cimitero Nuovo ed accessibile sia dal viale pedonale che conduce a via Viani che dal parcheggio posto in fregio al prospetto est del cimitero.

L'ingresso sarà regolamentato sia per gli orari di apertura e di chiusura che per il transito di mezzi autorizzati, mediante ordinanze del sindaco.

**Art. 8 Percorsi interni**

I viali saranno dimensionati in modo da rispondere alle normative previste per i disabili e di sicurezza per luoghi pubblici, ma comunque non meno di m. 1,50 per permettere l'agevole passaggio di due persone.

Per agevolare le sepolture e l'introduzione dei feretri nelle rispettive cellette, i viali antistati ai loculi, dovranno avere una larghezza non inferiore ai m. 2,50; dovranno essere di materiale antiscivolo e antisdrucciolo e con scabrosità idonea, i dislivelli dovranno essere superati con scivoli, e con meccanismi meccanici di sollevamento, anche questi rispondenti alle normative vigenti in materia di abbattimento barriere architettoniche.

**Art. 9 Impianti tecnologici**

Gli impianti tecnologici necessari e previsti in ogni cimitero, in armonia con le disposizioni minime di legge sono:

- almeno un servizio igienico per disabili;
- almeno un servizio igienico per il pubblico visitatore;
- almeno quattro prese d'acqua potabile;
- almeno quattro punti di raccolta rifiuti;
- almeno un montafereetri per la collocazione del feretro nei loculi alti;
- impianto di illuminazione a bassa tensione di tutti i loculi, ossari, nicchie cinerarie e campi di famiglia;
- adeguate prese elettriche dislocate nell'area del cimitero per gli operatori;

tutti questi impianti dovranno rispondere alle caratteristiche di sicurezza stabilite dalle leggi vigenti in materia.

**Art. 10 Camera mortuaria, sala di osservazione, sala per autopsie, sala del commiato**

La camera mortuaria dovrà corrispondere ai requisiti ed attrezzature secondo le disposizioni della legge e delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – artt. 64-65. Vista l'entità del cimitero dovrà fungere anche da sala destinata alla sosta dei feretri, potrà inoltre fungere da deposito di osservazione e sala per le autopsie purché risponda ai requisiti, caratteristiche e dimensioni previste negli artt. 65 -66 del D.P.R. 285/90 sopra citato.

Il locale servendo da camera mortuaria, sala di osservazione e sala per autopsie dovrà essere munito di idonea illuminazioni, rivestito sino all'altezza di almeno m. 2,00 con materiale lavabile e resistente come, gres, ceramica, marmo, pietra artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile, vi dovrà essere collocato idoneo tavolo anatomico che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

La camera mortuaria presente nel Cimitero Nuovo funge anche da deposito di osservazione così come disposto dall'art. 12 del D.P.R. 285/90, è collocata in prossimità dell'ingresso, in modo che possa il feretro essere sottoposto alla sorveglianza.

#### **Art. 11 Magazzino attrezzi operatori e rimessa mezzi, spogliatoio**

Il cimitero sarà dotato di un locale deposito, utilizzato come magazzino attrezzi operatori e rimessa per piccoli mezzi ed attrezzature.

Il magazzino sarà attrezzato per contenere:

- attrezzi per tumulazioni, inumazioni – estumulazione - esumazioni;
- attrezzi per la pulizia del cimitero (scope, ramazze, prodotti per la pulizia, etc.....);
- attrezzi per la cura del verde (vanghe, badili, rastrelli, gomme per innaffiare, attrezzi per la potature, decespugliatori, ecc...);
- prodotti per la cura del verde (concimi, antiparassitari, diserbanti per la pulizia dei vialetti, ecc..)

#### **Art. 12 Servizi igienici, acqua potabile e contenitori raccolta rifiuti**

Il cimitero sarà approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.

I servizi igienici per il pubblico saranno collocati in posizione appartata ma centrale, di cui uno rispondente alle caratteristiche per l'utilizzo da parte dei disabili.

Importante è la presenza di acqua corrente nel cimitero per il continuo uso che normalmente è richiesto per il cambio dell'acqua ai fiori e per l'innaffiamento delle piante.

I "punti acqua", per rendere il servizio facilmente accessibile, saranno posizionati sui margini dei campi di inumazione, in corrispondenza degli incroci dei vialetti, e sui perimetri dei colombari per i loculi, in posizione centrale ed in corrispondenza dei servizi igienici.

Il cimitero sarà dotato di una serie di contenitori per la raccolta dei rifiuti, i quali saranno non di grandi dimensioni, ben distribuiti e soprattutto presenti nell'ambito del cimitero, sia interno che esterno, appartati ma comunicanti con i punti di presa-acqua, ove avviene di solito il cambio dell'acqua con relativo cambio di fiori vecchi con i nuovi.



I contenitori per i rifiuti saranno facilmente rimovibili per un veloce svuotamento da parte del personale addetto, ed idonei a ricevere i rifiuti cimiteriali paragonabili a quelli urbani, quali fiori, carta, cartoni, bottiglie di plastica, ecc. i quali verranno conferiti dall'operatore alla discarica comunale.

I rifiuti risultanti dai residui delle esumazioni e delle estumulazioni, resti dei feretri, avanzi di indumenti e simili, parti delle casse, con esclusione ovviamente delle ossa umane che trovano collocazione nell'ossario comune, sono definiti rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale e sono assimilabili ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa, mediate ditte specializzate ed autorizzate, scelte dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 13 Sepulture a tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti o ceneri in manufatti costruiti in opera o prefabbricati con caratteristiche idonee allo scopo (loculo, tombe, nicchia cinerarie per ceneri e cellette ossario per ossa).

Ogni loculo, deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza movimentarne un altro, avrà le caratteristiche di cui ai primi 4 commi dell'art. 16 del Regolamento Regionale 6/2004 e sarà conforme ai requisiti stabiliti nell'Allegato 2 del medesimo regolamento.

In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, fino ad un massimo di due elementi tra cassette di resti ossei, o urne cinerarie.

Per i cosiddetti ossari/cellette cinerarie di famiglia ricavate dai loculi esistenti non più a norma è possibile in relazione alla capienza, la conservazione da un minimo di tre ad un massimo di sei tra cassettoni con resti ossei e urne cinerarie.

### **Art. 14 Colombari per loculi - tumulazioni**

I loculi interrati e verticali per tumulazioni dovranno rispettare le caratteristiche dettate dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e all'Allegato 2 del R.R. 6/2004.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 2,25 di lunghezza, m 0,75 di larghezza, m 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle

disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m<sup>2</sup>.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni ad una testa, e intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale aventi le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Nel caso si rinvenissero loculi o tombe non conformi al dimensionamento ed alle disposizioni di polizia mortuaria dettate dal D.P.R. 285/90 e dall'Allegato 2 del R.R. 6/2004, gli stessi non potranno più essere utilizzati e le concessioni rinnovate se non prima degli eventuali adeguamenti.

#### **Art. 15 Nicchie cinerarie**

Le nicchie cinerarie per le urne non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive, in quanto non sussistono più problemi di carattere sanitario.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m 0,40 x 0,40 x 0,40.

#### **Art. 16 Cellette ossario**

Le strutture per gli ossari non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive, anche perché da quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 non sussistono più problemi di carattere sanitario.

Ogni celletta dovrà avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 0,70 x 0,30 x 0,30.

#### **Art. 17 Ornamenti di loculi, nicchie cinerarie e cellette ossario**

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune.

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo (con eventuale soprannome riportato tra parentesi o virgolette) e dei defunti di cui vengono conservati i resti, sulle lapidi sono ammessi:

- eventuali nomi di parenti stretti, defunti ma non ospitati nel loculo, purché scritti con altro carattere e dimensione più piccola e con la dicitura a ricordo;
- portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni purché di dimensioni e tipologia compatibili con la lastra.

Non è ammessa la sostituzione delle lastre con altre di materiale, colorazione, lavorazione diversa; ciò vale anche per i casi relativi a loculi attigui ove le lastre vengano rimpiazzate da unica lastra, sempre a cura e spese del concessionario.

Si rimanda anche a quanto riportato all'art. 70 *Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie* del Regolamento di polizia mortuaria.

#### **Art. 18 Tombe a tumulazione**

I singoli concessionari di aree destinate alla sepoltura nei loculi ipogei a 1 o più posti, devono provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione dei manufatti secondo le disposizioni contenute nell' art. 16 del Regolamento Regionale n° 6/2004 ai punti 2, 3, 4 e 5.

La costruzione delle opere deve essere tale da garantire accesso indipendente ai singoli loculi che la compongono in modo che la movimentazione di feretri non richieda lo spostamento di altri feretri; in ogni caso essa dovrà essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non dovrà essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

I monumenti posti sulle tombe devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile del Settore Tecnico ed essere costruiti in modo da permettere l'agevole introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti né creare ostacoli visivi alla percezione dell'area in generale e delle tombe limitrofe.

Si rimanda a quanto dettato dall'art. 65 *Dimensione delle varie tipologie di sepoltura* del Regolamento di polizia mortuaria.

Per tutto quanto riguarda la realizzazione di tombe si rimanda al Titolo IX *Piano Regolatore, costruzione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture* del Regolamento di polizia mortuaria.

#### **Art. 19 Elementi di pregio su tombe scadute**

Elementi di pregio presenti su tombe, anche ad inumazione, scadute o non confermate dovranno essere rimossi con cura e ricollocati in altro luogo del cimitero a spese del Comune, salvo che gli stessi non vengano richiesti da parte dei congiunti o dei diretti discendenti del/dei defunto/i sepolto/i e cadranno in proprietà del Comune.

Valgono per questo le indicazioni contenute negli art. 55 e 56 del Regolamento di polizia mortuaria.

#### **Art. 20 Cappelle private**

Essendo private, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni sono a carico del privato.

#### **Art. 21 Sepolture ad inumazione**

Le caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate all'art. 15 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, a cui si rimanda esplicitamente.

L'utilizzo dei campi avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e secondo lo schema del Piano Cimiteriale, di cui le presenti Norme costituiscono parte integrante.

Per le precisazioni in merito ai cippi e alle ornamentazioni della sepoltura in campo comune si faccia riferimento anche all'art. 68 del Regolamento di polizia mortuaria.

#### **Art. 22 Identificativi delle sepolture ad inumazione**

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo recante un identificativo alfa-numeric progressivo come indicato nel Regolamento di polizia mortuaria sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e, salvo espressa volontà contraria del defunto, della data di nascita e di morte del medesimo.

Il nome e cognome del defunto che devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono quelli risultanti all'anagrafe del comune; eventuali soprannomi sono ammessi tra parentesi o virgolette.

Per le precisazioni in merito si faccia riferimento anche all'art. 68 del Regolamento di polizia mortuaria.

#### **Art. 23 Monumento coprifossa**

Sulle sepolture ad inumazione decennale gratuita, in sostituzione del cippo, potrà essere realizzato a cura e spese dei congiunti del defunto un monumento coprifossa di fattura semplice e di dimensioni contenute come indicato nel art. 65 del Regolamento di polizia mortuaria, purché rispettoso delle indicazioni espresse all' art. 15 comma 7 del Regolamento regionale 6/2004.

#### **Art. 24 Altre aree riservate all' inumazione**

In aggiunta alle previsioni di cui all' art. 21, il Piano ha previsto:

- per la zona per il seppellimento di defunti in caso di calamità il piano non predispone un area particolare, ma nelle verifiche secondo quanto disposto dall' art. 6 comma 6° del R.R. 6/2004, è stata introdotta una quota parte delle inumazioni relative a questa eventualità;
- due piccole zone per il seppellimento di defunti di altre religioni, in ottemperanza a quanto dettato dalla normativa vigente;
- Sono state inoltre individuate nei campi B2, C1 e C2 che il piano riserva alla sepoltura dei bambini una piccola area per l'inumazione di nati morti, feti e prodotti abortivi.

#### **Art. 25 Campi di mineralizzazione**

- Per consentire l'effettiva liberazione di loculi ed aree alla scadenza delle concessioni, il Piano prevede espressamente di conservare quattro campi C1-C2-D1 e D2, ove i resti possano essere trasferiti per il completamento dei processi di mineralizzazione.
- L'inumazione dei resti è gratuita e dura normalmente cinque anni; il tempo di seppellimento determinato dall' art. 82 del D.P.R. n. 285/90 può essere ridotto a 2 – 3 anni con impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10.

#### **Art. 26 Ossario comune**

Negli ossari comuni devono essere raccolte le ossa che si rinvergono in area cimiteriale o altrove nonché in occasione delle esumazioni ordinarie di cui al Titolo III Capo IV secondo indicazioni di cui all' art. 85 Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in edicole di famiglia, cellette, loculi o tombe posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

L'ossario comune esistente nel cimitero dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 67 del D.P.R. n. 285/90, costituito da un manufatto ermetico ed isolato da infiltrazioni, che non consenta la visione del suo contenuto, e realizzato in modo che le sue chiusure esterne soprattutto se da botole, devono essere tali da evitare l'infiltrazione di acqua.

#### **Art. 27 Cinerari e Giardino delle Rimembranze**

Come da indicazioni del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Piano Cimiteriale ha individuato nella zona del cimitero posta in prossimità del area identificata come luogo della memoria una specifica area per la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione denominandola Giardino delle Rimembranze.

Su esplicita richiesta degli interessati le ceneri del defunto possono essere in alternativa collocate in urna, da conservare al di fuori del cimitero o all' interno del cimitero nelle nicchie cinerarie appositamente predisposte ovvero in loculi o tombe posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

#### **Art. 28 Sepolture private nei cimiteri**

Le sepolture private, nelle concessioni private dovranno osservare tutte le norme previste dal D.P.R. 285 e precisamente agli artt. 90-91.

Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione e di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni che per le esumazioni.

Ai sensi dell'art. 23 del R.R. 6/2004 I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del Piano Cimiteriale.

Il progetto dovrà contenere, così come nell'atto di approvazione, il numero di salme che possono essere collocate nel sepolcro.

Le sepolture private non dovranno avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

I progetti dovranno contenere inoltre tutte le disposizioni previste nel Regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune e comunque legate a norme di decoro generale di cimitero.

#### **Art. 29 Spazi aperti accessibili al pubblico**

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire una percezione globale degli spazi medesimi. La manutenzione delle aree dovrà essere attenta e continua.

#### **Art. 30 Soppressione dei cimiteri**

Secondo l'art. 96 del D.P.R. 285, nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

#### **Art. 31 Fascia di rispetto cimiteriale**

La fascia di rispetto del Cimitero è di metri 50 lungo l'intero perimetro cimiteriale.

La fascia di rispetto del cimitero di Leffe è stata ridotta da 200 a 50 metri sulla scorta del Decreto prefettizio n° 211 divisione III° in data 20 agosto 1958, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25 03 1958.

Si allega in appendice alle presenti Norme copia conforme del Decreto che ha autorizzato la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Per il fatto che i cimiteri devono essere isolati dall'abitato (art. 57 del D.P.R. n. 285/90) è vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

Le costruzioni esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono regolamentate dall'art. 338 del Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e dalle modifiche ad esso apportate dall'art. 28 della Legge 1° agosto 2002, n. 166.

**Art. 32 Planimetria di coordinamento**

- Le tav. 05, 09, 10, 11, 12, e 13 saranno di coordinamento generale per la progettazione esecutiva e di riferimento alla sistemazione interna ed esterna del cimitero, per tutti i progetti futuri anche per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi nel cimitero.

**Art. 33 – parcheggi**

Vengono confermati i parcheggi esistenti per il cimitero, compresa l'area per il parcheggio per diversamente abili posta in prossimità dell'ingresso sul destro del viale di accesso principale.

## **TITOLO II° - NORME FINALI**

### **Art. 34 Realizzazione per fasi delle previsioni di Piano**

Fermo restando quanto indicato nelle modalità di attuazione del Piano Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell' arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell'ambito della verifica del Piano prevista per legge mediante:

- smaltimento a cremazione dell'ossario comune;
- ridisegno campo A2 e B2 per inumazioni;
- realizzazione di cellette ossario/nicchie cinerarie nel piano interrato;
- ridisegno del luogo detto della memoria, con annesso ossario, realizzazione di nuovo cinerario comune e giardino delle rimembranze e realizzazione nuova pavimentazione con abbattimento barriere architettoniche;
- nuove nicchie cinerarie nel Cimitero Nuovo;
- realizzazione di nuove tombe a 2 posti a norma;
- ridisegno campo C1 e C2 per mineralizzazioni;
- nuove aree angioletti, nati morti, prodotti abortivi e feti;
- realizzazione di una nuova tomba a sei posti e di due a quattro posti;
- realizzazione di due nuove tomba ad angolo a sei posti;
- nuovi campi di sepoltura per altre religioni;
- realizzazione di nuova piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche;
- adeguati interventi manutentivi interessanti manufatti e finiture atti a preservare quanto esiste;

Quanto sopra in conformità con le priorità rilevate e condivise con l'Amministrazione comunale.

Si raccomandano inoltre:

- l'uso di sostanze ammesse dalla legge per favorire i processi biologici nei campi di mineralizzazione;
- l'introduzione di eventuali correttivi tariffari per meglio orientare le richieste dei cittadini verso le varie tipologie di sepoltura;
- un'adeguata informativa e l'introduzione di eventuali incentivi per favorire la cremazione, pubblicizzando nel contempo la costituzione del giardino delle rimembranze e creando le nuove nicchie cinerarie.

### **Art. 35 Aggiornamento del Piano Cimiteriale**

Il Piano Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell' arco di almeno vent' anni.



Tuttavia il Comune di Leffe è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, adottando le stesse procedure seguite per il primo impianto.



114 April

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Div. 3<sup>a</sup> n° 211

VISTA la deliberazione n. 17 in data 25.3.1958  
con la quale il Consiglio Comunale di Leffe  
chiede l'autorizzazione per la riduzione dell'ampiezza della zona  
di rispetto del cimitero comunale;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Provinciale  
di Sanità espresso in seduta del 31.7.1958;

RITENUTO che sussistono gravi e giustificati motivi per  
l'accoglimento della richiesta e che non vi si oppongono ragioni  
igieniche;

RILEVATO che il suddetto Comune ha una popolazione in  
feriore a 20.000 abitanti;

VISTO l'art.1 della legge 17 ottobre 1957, n° 983;

d e c r e t a :

l'ampiezza della zona di rispetto del cimitero del Co  
mune di Leffe è ridotta in modo che il  
raggio della zona non risulti inferiore a metri cinquanta e secondo il  
perimetro delimitato nella planimetria allegata alla delibera suindicata.-

Il Sindaco del predetto Comune è incaricato della ese  
cuzione del presente decreto.-

Bergamo, li 20 agosto 1958

p. IL PREFETTO  
F/to: Ariano



p.c.c. IL CONSIGLIERE

Al Sindaco di Leffe

..... per l'esecuzione ""-  
M/M

IL PREFETTO